



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI IN
MODALITÀ TELEMATICA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Requisiti minimi tecnici

Art. 4 - Criteri di ammissibilità della convocazione e per la partecipazione

Art. 5 - Convocazione della seduta

Art. 6 - Svolgimento della seduta

Art. 7 - Votazione

Art. 8 - Verbale della seduta

Art. 9 - Pubblicità della seduta

Art. 10 - Protezione dei dati personali

Art. 11 - Disposizioni relative alla Conferenza dei Capigruppo

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute degli organi collegiali del Comune di Certaldo, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento alle sedute, in modo sincrono, a distanza dalla sede istituzionale, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge o del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento per il Funzionamento delle Commissioni Consiliari, ne abbiano titolo.

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:

- a) Consiglio Comunale;
- b) Commissioni Consiliari Permanenti, Congiunte e Speciali;
- c) Conferenza dei Capigruppo.

Art. 2

Definizioni

1. Per “modalità telematica” si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione sincrona tra gruppi di persone, cioè, situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità elettroniche per la diffusione o trasmissione di audio e video.

2. Ai fini del presente Regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli organi collegiali che si svolgono, in modo sincrono, con le seguenti due forme alternative:

- a) “mista”, ovvero uno o più componenti dell'organo collegiale partecipano allo svolgimento della seduta per mezzo di collegamento telematico, da luoghi diversi e anche differenti tra loro, rispetto a quello della sede dell'incontro fissato nella convocazione e la manifestazione del voto avviene, per tali componenti, tramite l'uso di adeguati apparati informatici;
- b) “integrale”, ovvero tutti i componenti dell'organo collegiale partecipano allo svolgimento della seduta per mezzo di collegamento telematico e manifestano il proprio voto, esclusivamente attraverso apparati informatici.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire, anche ai fini della redazione del relativo verbale, le seguenti condizioni generali:

- a) pubblicità della seduta;
- b) identificazione degli intervenuti;

- c) reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- d) discussione, intervento e diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.

2. La piattaforma telematica utilizzata per la realizzazione delle suddette sedute, così come la relativa manutenzione, è messa a disposizione dei partecipanti dall'Ente, mentre ciascun componente dell'organo collegiale o altro soggetto chiamato a partecipare è tenuto a munirsi dei supporti informatici per la realizzazione delle sedute da remoto (es. smartphone, tablet, pc, notebook, cuffie, microfono, videocamera, ecc.) e della necessaria connettività dati.

3. Ciascun partecipante alle riunioni telematiche del Consiglio, delle Commissioni o della Conferenza dei Capigruppo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine. La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nelle modalità previste dal Regolamento comunale, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio.

Art. 4

Criteri di ammissibilità della convocazione e per la partecipazione

1. Il presente regolamento stabilisce un limite numerico massimo dei collegamenti in modalità telematica per le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

2. Il limite posto alla convocazione in modalità telematica in forma integrale, di cui al comma 1, è fissato al 20%, arrotondato per eccesso, delle sedute dell'organo collegiale tenutesi nell'anno solare precedente.

2bis. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio comunale in modalità telematica in forma integrale quando essa sia funzionale al buon andamento dell'azione amministrativa, in osservanza dei criteri generali di economicità, efficacia ed efficienza dettati ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, o quando essa sia richiesta da due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, fatto salvo il rispetto del limite numerico massimo di cui al comma 2.

2ter. Le Commissioni consiliari sono convocate in modalità telematica in forma integrale quando essa sia ritenuta necessaria o funzionale per il corretto svolgimento della seduta dal Presidente della Commissione o dalla metà, arrotondato per eccesso, dei Consiglieri assegnati, fatto salvo il rispetto del limite massimo numerico di cui al comma 2.

3. Il limite posto alla partecipazione dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori in modalità telematica in forma mista, di cui al comma 1, è fissato al 20% delle sedute dell'organo collegiale (Consiglio e Commissioni consiliari) tenutesi nell'anno solare precedente, escludendo dal suddetto computo il numero delle eventuali convocazioni avvenute in modalità telematica in forma integrale.

4. È compito del Presidente dell'organo collegiale, coadiuvato dalla Segreteria Affari Generali, verificare e consentire l'ammissibilità della richiesta dei partecipanti, in ragione dei limiti di cui al comma 3, e vigilare sul rispetto del limite numerico massimo di collegamenti in modalità telematica ammissibili.

5. Il Consigliere o il membro della Giunta comunale che intenda procedere alla richiesta di partecipazione in modalità telematica in forma mista, deve farne richiesta scritta entro 48 ore al Presidente dell'organo collegiale. Nel caso di motivate e sopraggiunte urgenze che non consentano il rispetto del suddetto termine, la richiesta deve pervenire al Presidente entro e non oltre 12 ore dall'apertura dell'adunanza a pena di inammissibilità.

6. Il limite numerico al collegamento in modalità telematica, sia essa in forma integrale o mista, non si applica alle sedute della Conferenza dei Capigruppo. I membri di tale organo devono comunque comunicare al Presidente del Consiglio Comunale la eventuale volontà di partecipare alla riunione in modalità telematica in forma mista con almeno 12 ore di anticipo.

7. In caso di emergenza stabilita dalle autorità competenti, il Presidente dell'organo collegiale può, sentiti anche il Sindaco e i Capigruppo qualora si tratti di una seduta del Consiglio Comunale, disporre la convocazione in modalità telematica, secondo i modi e i tempi previsti dal presente Regolamento, anche in misura eccedente i limiti di cui al comma 2.

Art. 5

Convocazione della seduta

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti degli stessi secondo le modalità previste dallo Statuto e dall'apposito Regolamento.

- 1 bis. Per i termini di convocazione del Consiglio Comunale sono fatte salve le previsioni dell'art. 17 comma 1 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale al quale si rinvia.
2. Il ricorso alla modalità telematica in forma integrale, per le adunanze degli organi collegiali, deve essere espressamente indicato e motivato nella convocazione di cui al comma 1.
3. Ai componenti dell'organo collegiale verrà inviato un messaggio di posta elettronica al fine di poter organizzare l'attivazione delle procedure di collegamento.
4. Il Presidente dell'organo collegiale e, qualora necessario, il Segretario Comunale, possono prendere parte alla seduta dell'organo medesimo collegati in modalità telematica da una sede diversa dal Palazzo comunale. La seduta dell'organo si considera tenuta nella sede del Comune di Certaldo.
5. In ogni caso, non è ammessa la partecipazione in forma mista per il Presidente e, ove presente, il Segretario Comunale.
6. La seduta in forma integrale può avvenire in modalità telematica anche senza alcun componente dell'organo presso la sede dell'Amministrazione.
7. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale, o il Presidente per gli organi collegiali diversi dal Consiglio Comunale, abbia provveduto all'appello nominale dei presenti, dando espressamente atto a verbale dello svolgimento in modalità telematica in forma mista o integrale. Durante l'appello, tutti i partecipanti sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo. Il numero legale è sempre accertato d'ufficio dal Segretario Comunale, ove presente, o dal Presidente. Fino a quando il membro dell'organo collegiale non attivi il collegamento, lo stesso è considerato assente.
8. Si considerano presenti alla seduta i Consiglieri e il Sindaco presenti all'appello di cui al comma 4 o alla votazione. Ciascuno dovrà garantire la presenza video per tutta la durata della seduta, diversamente è considerato assente al/ai punto/i in cui la sua presenza a video non sia verificabile dal Presidente o, ove presente, dal Segretario Comunale; ugualmente i Consiglieri o il Sindaco sono considerati assenti per tutto il tempo in cui, per qualunque ragione, venga meno il collegamento audio o video.

Art. 6

Svolgimento della seduta

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti richiesti per l'adunanza convocata in presenza, come previsti dagli artt. 20 e 21 del Regolamento per il Funzionamento del

Consiglio Comunale e dall'art. 6 del Regolamento per il Funzionamento delle Commissioni Consiliari.

2. Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento di uno o più appartenenti all'organo collegiale, si dà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assenti giustificati i membri che siano impossibilitati a collegarsi. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere sospesa per un ragionevole periodo di tempo, per poi essere successivamente ripresa e/o interrotta e rinviata.

3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in modalità telematica, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprenderla mediante un nuovo appello secondo le modalità sopra indicate.

4. L'interazione dei partecipanti nel corso della seduta avviene esclusivamente attraverso l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dalla piattaforma di cui l'Ente e il Presidente si avvalgono, al fine di garantire le prerogative dei partecipanti, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi.

5. Ciascun partecipante deve tenere il microfono spento. Interpellato dal Presidente, accende il microfono solo il Consigliere, il Sindaco, l'Assessore o l'ospite cui è concessa la parola. Alla piattaforma, e quindi alla adunanza, sono autorizzate ad accedere e intervenire anche quelle persone precedentemente invitate e, all'occorrenza, un tecnico del CED in grado di fornire adeguata assistenza circa il miglior utilizzo della piattaforma informatica.

Art. 7

Votazione

1. Ciascun Consigliere e, ove ne abbia diritto, il Sindaco deve tenere il microfono spento. Interpellato dal Presidente, accende il microfono ed esprime il proprio voto.

2. Per le votazioni, ai Consiglieri, o al Sindaco, collegati in modalità telematica si applicano le stesse regole e disposizioni adottate per i partecipanti in presenza. Ciascun avente diritto in collegamento esprime il proprio voto attraverso gli strumenti digitali a disposizione dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi. In caso di non risposta alla chiama da parte dei partecipanti collegati, il Presidente procede a effettuarne una seconda ed eventualmente anche una terza. Qualora la strumentazione digitale non permettesse la votazione, il Presidente procede per appello nominale, ove concesso. Egli, accertato l'esito della votazione, con l'ausilio del Segretario Comunale e degli

Scrutatori ove presenti, lo rende noto all'intero consesso.

3. Durante la votazione, tutti gli aventi diritto di voto sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.

4. Il voto è da ritenersi valido anche qualora successivamente all'espressione dello stesso, ma prima della chiusura della votazione proclamata dal Presidente, si manifestino problemi di connessione.

5. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta, di concerto col Segretario Comunale ove presente, tenendo conto che i componenti collegati in modalità telematica sono considerati assenti giustificati. In tal caso, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

6. Nell'eventualità di cui al primo periodo del comma precedente, se il Consigliere o il Sindaco non è riuscito ad esprimere il proprio voto, una volta ristabilita la connessione, ha facoltà di rilasciare una breve dichiarazione di voto, da intendersi come espressione di volontà politica, benché inefficace ai sensi di legge.

7. Al termine della votazione è onere del Presidente dichiararne l'esito e provvedere, con l'ausilio del Segretario Comunale ove presente, alla verbalizzazione dei presenti e del voto. La seduta si intende chiusa con specifica dichiarazione del Presidente dell'organo collegiale che, contestualmente, ne riporta l'orario.

Art. 8

Verbale della seduta

1. Nel verbale della seduta devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) la modalità e la forma di svolgimento della seduta;
- b) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- c) Gli eventuali partecipanti collegati in modalità telematica in forma mista.

2. Le sedute degli organi collegiali del Comune di Certaldo svolte in modalità telematica sono oggetto di registrazione e trascrizione secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 9

Pubblicità della seduta

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e la partecipazione del pubblico, ogni seduta degli organi è soggetta, nel rispetto dei relativi regolamenti, alla registrazione audio/audio-video e, ove

possibile e prevista, alla diretta streaming anche per mezzo di social-media o altro tipo di collegamento, sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 10

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio-video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi collegiali, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che, a vario titolo, partecipano allo svolgimento dei lavori.
2. Al fine di assicurare la esclusiva ripresa dei soggetti di cui al comma 1, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala, bensì l'area riservata ai componenti dell'organo collegiale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 11

Disposizioni relative alla Conferenza dei Capigruppo

1. Alla conferenza dei Capigruppo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (commi 1-5), 7 e 9 del presente Regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda al disposto di cui all'art. 7 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. I partecipanti alle sedute degli organi collegiali potranno avvalersi dell'utilizzo della modalità telematica esclusivamente quando le dotazioni strumentali dell'Ente garantiranno la corretta e completa applicazione del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione la legge, lo Statuto comunale, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari.